



N. registrazione/dossier: BAV-041.4//3378

Concetto

Vigilanza sulla sicurezza durante la fase d'esercizio

(Sorveglianza sulla sicurezza)

V 2.3_i, 01.05.2020

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

Nota editoriale

Editore:	Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna Divisioni Infrastruttura e Sicurezza
Autore:	Hanspeter Egli
Nome del file:	Vigilanza sulla sicurezza durante la fase d'esercizio V 2.3i (pubblicato in PDF)
Livello piano qualità:	WE, documento accessibile al pubblico
Connessione QM-SI:	condurre 15 audit, controlli dell'esercizio e ispezioni
Campo d'applicazione:	UFT Processo 521
Diffusione:	pubblicazione sul sito Internet dell'UFT
Versioni linguistiche:	tedesco (originale) francese italiano inglese

Il presente concetto è entrato in vigore il 1° maggio 2020;
sostituisce il concetto «Vigilanza sulla sicurezza UFT durante la fase d'esercizio
(Sorveglianza)» del maggio 2018.

Ufficio federale dei trasporti
Divisione Sicurezza

Dr. Rudolf Sperlich, Vicedirettore

Edizioni (documentazione delle modifiche)

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato
V 2.0_i	20.05.2010	Gery Balmer	Rielaborazione completa	sostituito
V 2.1_i	20.02.2013	Gery Balmer	Rielaborazione (PMC, Change)	sostituito
V 2.2_i	01.05.2018	Hanspeter Egli	Rielaborazione	sostituito
V 2.3_i	01.05.2020	Hanspeter Egli	Rielaborazione	in vigore (SPR)

Stato del documento; sono previsti: in elaborazione / in verifica / in vigore (con visto) / sostituito

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

Indice

1	Scopo	4
2	Mandato dell'UFT in qualità di autorità di vigilanza sulla sicurezza	4
2.1	Competenza dell'UFT	4
2.2	Basi legali della vigilanza sulla sicurezza	4
2.3	Ciclo regolatore della vigilanza sulla sicurezza	5
2.3.1	Disposizioni rilevanti per la sicurezza: fase normativa	5
2.3.2	Autorizzazioni e omologazioni: fase preventiva	6
2.3.3	Sorveglianza: fase d'esercizio	6
2.4	Principi dell'UFT in materia di vigilanza sulla sicurezza	6
2.5	La ripartizione dei ruoli.....	7
2.5.1	Il ruolo delle imprese e dell'UFT	7
2.5.2	Ruolo dell'UFT in caso di eventi	7
2.6	Organizzazione.....	8
2.6.1	Vigilanza sulla sicurezza all'UFT	8
2.6.2	Sorveglianza della sicurezza	9
2.6.2.1	Sezioni incaricate di svolgere i processi	9
2.6.2.2	Sezioni specialistiche	9
2.6.2.3	Gestione dei rischi	9
2.6.2.4	Controlli in funzione dei rischi: basi	9
2.6.2.5	Sorveglianza degli impianti a fune: accreditamento	9
3	Sorveglianza sulla sicurezza - Esecuzione del mandato nella fase d'esercizio	10
3.1	Delimitazione	10
3.2	Pianificazione.....	10
3.3	Svolgimento	10
3.3.1	Strumenti	10
3.3.2	Basi di lavoro	11
3.3.3	Svolgimento	11
3.3.4	Accertamenti e valutazioni	12
3.3.5	Indicazioni e avvertenze	12
3.3.6	Comunicazione in loco	13
3.3.7	Rapporto di sorveglianza	13
3.3.8	Ricorsi	13
3.3.9	Aspetti inerenti al diritto penale	13
3.3.10	Ambiti di competenza di altre autorità	13
3.4	Attività successive	13
3.4.1	Sorveglianza sull'adempimento delle avvertenze (follow-up)	13
3.4.2	Conoscenze ricavate dall'attività di sorveglianza	14
3.4.3	Informazione della Direzione	14

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

1 Scopo

Il presente documento illustra le modalità con cui l'Ufficio federale dei trasporti (UFT), un Ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), svolge i propri compiti in qualità di autorità di vigilanza sulla sicurezza durante la fase d'esercizio presso le imprese sottoposte alla vigilanza della Confederazione¹.

Il documento, che è rivolto al pubblico interessato e all'economia nonché ai collaboratori delle amministrazioni e delle imprese correlate al settore dei trasporti pubblici, intende offrire un quadro d'insieme della vigilanza sulla sicurezza svolta dall'UFT nella fase d'esercizio.

Il capitolo 2 si riferisce a tutte le fasi della vigilanza sulla sicurezza, mentre il capitolo 3 tratta le particolarità della vigilanza sulla sicurezza nella fase d'esercizio.

2 Mandato dell'UFT in qualità di autorità di vigilanza sulla sicurezza

2.1 Competenza dell'UFT

Diverse leggi attribuiscono all'UFT l'esecuzione della vigilanza sulla sicurezza presso le imprese che sottostanno alle rispettive norme legali. In qualità di autorità preposta alla vigilanza sulla sicurezza, l'UFT è dunque tenuto a svolgere la propria attività di vigilanza sulle imprese dei settori delle ferrovie (art. 10 Lferr²), degli impianti a fune (art. 22 LIFT³), degli autobus e filobus (art. 7 LIF⁴, art. 52 LTV⁵), della navigazione interna (art. 1 e 8 LNI⁶) come pure dei gestori di binari di raccordo (Art. 22 LTM⁷). Quest'attività comprende anche l'esecuzione della legislazione sul trasporto di merci pericolose nella fase d'esercizio.

Per quanto concerne la navigazione sul Reno, l'UFT svolge le funzioni di autorità di vigilanza solo in ambito normativo (si veda punto 2.3).

2.2 Basi legali della vigilanza sulla sicurezza

Le basi essenziali su cui si fonda il mandato dell'UFT si trovano nei seguenti atti legislativi:

In generale

- Legge sulla durata del lavoro (LDL⁸)
- Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb⁹)
- Legge federale sugli impianti elettrici (LIE¹⁰)

Ferrovie

- Legge federale sulle ferrovie (Lferr)

¹ Sorveglianza sulla conformità di prodotti rilevanti per la sicurezza: cfr. strategia sorveglianza del mercato

² Legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101);

³ Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (LIFT; RS 743.01)

⁴ Legge sulle imprese filoviarie (LIF, RS 744.21)

⁵ Legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1)

⁶ Legge federale sulla navigazione interna (LNI; RS 747.201)

⁷ Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (LTM; RS 742.41)

⁸ Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL; RS 822.21)

⁹ Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)

¹⁰ Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0)

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

- COTIF¹¹, con Protocolli e appendici
- Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (LTM)

Navigazione

- Legge federale sulla navigazione interna (LNI)

Funivie

- Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (LIFT)

Autobus e filobus

- Legge sulle imprese filoviarie (LIF)
- Legge sul trasporto di viaggiatori (LTV)

2.3 Ciclo regolatore della vigilanza sulla sicurezza



Il ciclo regolatore illustra l'interdipendenza tra i compiti dell'UFT come autorità preposta alla sicurezza e alla regolamentazione. L'attività dell'UFT è strutturata in tre fasi, presentate qui di seguito.

2.3.1 Disposizioni rilevanti per la sicurezza: fase normativa

Nello svolgimento delle sue funzioni di regolazione l'UFT è responsabile della definizione e dell'aggiornamento delle prescrizioni di sicurezza di competenza statale. Laddove non emana autonomamente prescrizioni (p. es. nel caso di leggi e ordinanze), elabora le relative basi e i relativi progetti all'attenzione del Dipartimento, del Consiglio federale o del Parlamento. A tal fine, tiene conto delle disposizioni internazionali recepite nel diritto nazionale svizzero e coinvolge le cerchie interessate. Inoltre, l'UFT partecipa all'aggiornamento di regolamenti internazionali.

¹¹ Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF, con Protocollo e appendici; RS 0.742.403.1

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

2.3.2 Autorizzazioni e omologazioni: fase preventiva

L'UFT è responsabile delle decisioni rilevanti per la sicurezza inerenti alle approvazioni dei piani, di autorizzazioni di esercizio, deroghe, certificati di sicurezza, autorizzazioni di sicurezza, omologazioni e dell'esecuzione della normativa sulla protezione dell'ambiente; è responsabile inoltre del riconoscimento o dell'abilitazione di determinate categorie di personale nonché dell'approvazione di deroghe alle prescrizioni di sicurezza di competenza statale in altri settori. In questa fase verifica la conformità delle domande inoltrate rispetto alle basi legali elaborate nella fase normativa. Se del caso stabilisce oneri e/o condizioni per assicurare il rispetto delle basi legali.

2.3.3 Sorveglianza: fase d'esercizio

L'UFT è tenuto a esercitare la sorveglianza sulle imprese anche durante la fase d'esercizio; a tale scopo verifica in funzione dei rischi e con controlli a campione se le imprese dei trasporti pubblici adempiono ai loro obblighi in quanto responsabili della sicurezza della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione fondandosi tra l'altro sulle basi legali elencate al punto 2.2.

2.4 Principi dell'UFT in materia di vigilanza sulla sicurezza

Nella sua politica in materia di sicurezza l'UFT ha descritto le modalità con cui svolge le proprie funzioni di autorità di vigilanza. In questo documento sono esposti anche gli otto principi in materia di sicurezza qui elencati.

¹ Assegniamo un posto di primo piano alla sicurezza delle persone e alla protezione dell'ambiente da effetti nocivi.

² Ci impegniamo affinché il livello di sicurezza nei trasporti pubblici rimanga almeno pari a quello attuale e sia paragonabile a quello dei Paesi leader nel settore.

³ Provvediamo affinché tutti coloro che partecipano alla fornitura di prestazioni di trasporto, assumano le proprie responsabilità in materia di sicurezza e impostiamo l'organizzazione della vigilanza sulla sicurezza in base a tale principio.

⁴ Provvediamo affinché le prescrizioni di sicurezza siano efficaci e, di preferenza, formulate in funzione degli obiettivi.

⁵ Valutiamo gli aspetti rilevanti per la sicurezza nell'ambito delle procedure di autorizzazione e nella sorveglianza durante la fase d'esercizio mediante controlli a campione in funzione dei rischi già noti.

⁶ Accettiamo rischi solo se risultano tollerabili secondo scienza e coscienza e non ulteriormente riducibili con un onere proporzionato. In caso di conflitti tra obiettivi attribuiamo grande importanza alla sicurezza.

⁷ Fissiamo adeguate condizioni quadro affinché i fondi destinati alla sicurezza siano impiegati con la massima efficacia ed efficienza economica possibile.

⁸ Curiamo una comunicazione aperta e attiva in merito alla sicurezza nel trasporto pubblico.

La politica di sicurezza integrale dell'UFT è consultabile alla pagina seguente:

www.bav.admin.ch

→ Temi A-Z → Sicurezza

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

2.5 La ripartizione dei ruoli

2.5.1 Il ruolo delle imprese e dell'UFT

Dalle basi legali citate al punto 2.2 risulta che le imprese operanti nei trasporti pubblici sono responsabili della sicurezza della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione. Pertanto, sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per poter garantire la sicurezza nel loro ambito di responsabilità. Tra queste rientrano anche un'adeguata organizzazione, la conoscenza dei veicoli e degli impianti, la formazione del personale, la padronanza dei processi e la loro attuazione nella pratica e, se necessario, il ricorso a esperti esterni (periti). In quest'ultimo caso, le imprese sono responsabili anche della qualità delle prestazioni fornite da tali esperti.

In virtù dell'obbligo di collaborazione, nell'ambito dei controlli dell'UFT le imprese devono inoltre fornire le informazioni necessarie, consentire la consultazione della documentazione, l'accesso a locali, impianti e veicoli e mettere a disposizione il necessario personale.

L'UFT ha il compito di verificare in funzione dei rischi e con controlli a campione se le imprese operanti nei trasporti pubblici adempiono completamente ai loro obblighi.

In base a tale ripartizione dei ruoli, non è consentito all'UFT eseguire perizie su mandato o per conto di un'impresa: infatti, non è ammesso che l'UFT, in veste di autorità di vigilanza, valuti le attività rilevanti per la sicurezza che svolgerebbe esso stesso in qualità di esperto.

Ne consegue inoltre che le verifiche dell'UFT non sostituiscono in nessun caso le attività di direzione, sorveglianza e controllo che le imprese devono svolgere.

La verifica in funzione dei rischi consiste in controlli effettuati su aspetti rilevanti per la sicurezza, selezionati in base alle conoscenze su determinati rischi (si veda punto 3.2).

A questo scopo nella valutazione dei rischi l'UFT analizza sistematicamente diverse informazioni e stabilisce così in quali settori è necessario intervenire. La necessità d'intervento può essere attestata in tutte le tre fasi del ciclo regolatore della vigilanza sulla sicurezza.

Con i controlli a campione l'UFT non analizza in dettaglio tutti i documenti e i processi. Non esegue quindi un esame completo di dossier o fattispecie, ma valuta singoli elementi di aspetti scelti in funzione dei rischi. Solo nell'ambito della protezione ambientale e dei certificati e autorizzazioni di sicurezza sono ammesse deroghe a questo principio previste per legge.

La sorveglianza si svolge sulla scorta di basi legali, senza che risulti un rapporto contrattuale tra l'UFT e le imprese oggetto della sorveglianza. In virtù della legge sul personale federale, i dipendenti dell'UFT sottostanno al segreto professionale, di affari e d'ufficio oltre che all'obbligo di discrezione. Sono altresì soggetti agli obblighi di ricasazione.

Se insorgono danni a seguito di interventi dei collaboratori dell'UFT, risponde in prima istanza lo Stato. Detti collaboratori non devono essere ostacolati nell'esercizio delle funzioni amministrative. Nell'esercitare le proprie funzioni l'UFT deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità, necessità e sussidiarietà.

2.5.2 Ruolo dell'UFT in caso di eventi

L'impresa è direttamente responsabile dell'organizzazione in caso di eventi e della ripresa dell'esercizio. Per riprendere l'esercizio dopo un incidente l'impresa non necessita del consenso o dell'autorizzazione dell'UFT.

Se dalle conoscenze su un evento l'UFT ricava indizi che l'impresa non si assume correttamente la propria responsabilità o che l'evento ha ripercussioni sulla sicurezza dell'esercizio, può condurre un'ispezione o un controllo non pianificati degli aspetti rilevanti per la sicurezza.

Sulla base delle evidenze ottenute dagli eventi, valuta se vi è necessità d'intervento in altre imprese.

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

Inoltre, l'UFT è l'autorità preposta all'approvazione delle modifiche apportate da un'impresa a impianti o a prescrizioni in seguito a un evento.


Spetta al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza del DATEC, ambito ferrovia/navigazione (SISI-FN), svolgere le inchieste sulla sicurezza, che effettua sulla base dell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti¹². Il SISI-FN ne comunica i risultati all'UFT e alle parti coinvolte con un rapporto in cui può formulare raccomandazioni rivolte all'UFT. Queste raccomandazioni sono considerate nella valutazione dei rischi citata al punto 2.5.1 e possono generare una necessità d'intervento dell'UFT, che può interessare tutto il ciclo regolatore della vigilanza sulla sicurezza (si veda punto 2.3).

In seguito l'UFT informa il SISI-FN sulle misure adottate, o sui motivi per i quali rinuncia all'attuazione di misure, e provvede a verificare se le raccomandazioni del SISI-FN potrebbero essere rilevanti anche per altre imprese.

2.6 Organizzazione

2.6.1 Vigilanza sulla sicurezza all'UFT

Al fine di separare per quanto possibile le funzioni di vigilanza sulla sicurezza dalle altre funzioni dell'UFT, i processi di autorizzazione sono svolti nella Divisione Infrastruttura, quelli relativi alle finanze nella Divisione Finanziamento. Le valutazioni materiali inerenti alla sicurezza sono invece effettuate dall'autorità competente per la sicurezza (nel grafico su sfondo verde). Le unità organizzative indicate nei riquadri in grassetto fanno parte dell'autorità di vigilanza sulla sicurezza.



¹² Ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET, RS 742.161)

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

2.6.2 Sorveglianza della sicurezza

2.6.2.1 Sezioni incaricate di svolgere i processi

La vigilanza sulla sicurezza è svolta dalla Sezione **Navigazione** per quanto concerne le imprese di navigazione concessionarie e dalla Sezione **Vigilanza sulla sicurezza** per tutti gli altri vettori di trasporto che rientrano nell'ambito di competenza dell'UFT.

Queste due sezioni, responsabili del controllo e dello svolgimento dell'attività di vigilanza presso le imprese di trasporto nella fase d'esercizio, pianificano e organizzano in funzione dei rischi (si veda punto 2.5.1) audit, controlli dell'esercizio e ispezioni (si veda punto 3.3.1).

Il loro organico comprende auditori capo qualificati, ognuno dei quali svolge varie funzioni:

- Come auditore capo è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dei compiti di sorveglianza assegnatigli come pure di redigere i relativi rapporti.
- Come interlocutore cura in modo costante e coordinato i contatti con le imprese di sua competenza affinché sappiano a chi rivolgersi in caso di domande in materia di vigilanza sulla sicurezza. Si assicura, inoltre, che queste seguano le avvertenze pronunciate in fase di sorveglianza. Gli interlocutori della sezione Navigazione partecipano in funzione dei rischi alle ispezioni periodiche previste dalle DE-OCB¹³ ad art. 50.
- Come esperto di temi specialistici è competente per un determinato settore tematico della sorveglianza e ne gestisce le interdipendenze con gli specialisti in materia all'interno dell'UFT, al fine di assicurare l'aggiornamento reciproco sul piano dei metodi e dei contenuti.

2.6.2.2 Sezioni specialistiche

Le sezioni specialistiche sono responsabili, sotto il profilo tecnico, di tutte le fasi della vigilanza sulla sicurezza. In quanto tali, sostengono le Sezioni Vigilanza sulla sicurezza e Navigazione durante la vigilanza nella fase d'esercizio, sempre che sia richiesta una loro perizia.

Tale sostegno comprende sia l'elaborazione di liste di controllo specifiche sia la valutazione di fattispecie tecniche. Inoltre, gli specialisti di queste sezioni partecipano come auditori all'attività di sorveglianza sul posto.

2.6.2.3 Gestione dei rischi

La Sezione Gestione rischi e sostegno alla Direzione dirige, all'interno dell'UFT, l'aggiornamento della politica di sicurezza (si veda punto 2.4), fornendo una delle basi per la sorveglianza sulla sicurezza.

2.6.2.4 Controlli in funzione dei rischi: basi

La Sezione Basi scientifiche ha il compito di elaborare la valutazione dei rischi citata al punto 2.5.1. Questa Sezione fornisce le basi per lo svolgimento della sorveglianza in funzione dei rischi dell'UFT, garantendo così che la vigilanza nella fase d'esercizio ponga l'accento sugli elementi essenziali.

2.6.2.5 Sorveglianza degli impianti a fune: accreditamento

In questo settore l'attività di sorveglianza dell'UFT, quale organismo d'ispezione, è organizzata conformemente alla norma ISO/CEI 17020. L'UFT è accreditato come organismo d'ispezione di tipo A (SIS 114) dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS). L'accREDITamento conferma l'adeguatezza organizzativa, i processi e le procedure adottate nell'attività di sorveglianza come pure la competenza specialistica delle persone che la svolgono.

¹³ Disposizioni esecutive del DATEC all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB, RS 747.201.71)

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

3 Sorveglianza sulla sicurezza - Esecuzione del mandato nella fase d'esercizio

3.1 Delimitazione

La sorveglianza sulla sicurezza è incentrata in primo luogo su temi rilevanti per la sicurezza a livello di organizzazione, tecnica ed esercizio; gli aspetti relativi al controlling delle finanze sono trattati da altre unità organizzative dell'UFT. La sorveglianza sulla sicurezza ha anche il compito di verificare il rispetto delle basi legali.

Tuttavia, durante la preparazione e lo svolgimento delle attività di sorveglianza possono essere considerati anche indicatori finanziari.

3.2 Pianificazione

L'attività di sorveglianza viene pianificata ed eseguita in funzione dei rischi. Questi sono analizzati e valutati sulla base di dati provenienti da varie fonti, tra cui le più importanti sono le informazioni rilevanti per la sicurezza ricavate dalle notifiche di eventi inviate all'UFT, dalle indicazioni di rischio e dalle inchieste sugli incidenti nonché dai rapporti di gestione e dai rapporti aziendali concernenti la sicurezza, che vanno inoltrati ogni anno all'UFT. Nella valutazione dei rischi sono altresì considerati i dati e le informazioni derivanti dalle autorizzazioni rilasciate nella fase preventiva e raccolti durante l'attività di sorveglianza vera e propria.

Sulla base di questo quadro generale basato sul rischio la Sezione Vigilanza sulla sicurezza pianifica le attività di sorveglianza, definendo le imprese, gli impianti e i settori oggetto di tali attività come pure gli strumenti da impiegare caso per caso. La pianificazione delle attività di sorveglianza considera inoltre le dimensioni e il tipo di vettore di trasporto dell'impresa stessa come pure la durata di validità di autorizzazioni di esercizio, di concessioni e di certificati e autorizzazioni di sicurezza nel caso di imprese ferroviarie.

A quelle previste nel quadro della pianificazione si aggiungono, se del caso, attività di sorveglianza reattive, vale a dire audit, controlli dell'esercizio o ispezioni che si rendono necessari sulla base di nuovi dati, quali eventi o denunce di terzi.

3.3 Svolgimento

3.3.1 Strumenti

Nell'ambito della sorveglianza sulla sicurezza l'UFT applica soprattutto due strumenti: gli audit e i controlli dell'esercizio. In singoli casi effettua anche ispezioni.

L'**audit** si prefigge in primo luogo di esaminare l'organizzazione e la mappatura dei processi di un'impresa, valutando la corretta applicazione, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di gestione per la sicurezza e le interdipendenze tra i processi. Un audit può interessare l'intera impresa, dalla direzione fino a determinati aspetti dell'esercizio o singoli oggetti.

Gli audit vengono svolti fino al livello direttivo; i compiti e i processi dei consigli di amministrazione, tuttavia, non rientrano nell'ambito della sorveglianza sulla sicurezza dell'UFT.

Di regola, la data di svolgimento degli audit viene comunicata previamente.

Il **controllo dell'esercizio** ha lo scopo di esaminare e valutare i processi durante l'esercizio ordinario, verificandone l'adeguatezza. Il controllo è incentrato sull'osservanza delle prescrizioni e dei processi; si verifica inoltre se il personale è adeguatamente formato per svolgere le proprie attività e se dispone degli ausili necessari a questo scopo, come pure se i processi fissati dall'impresa sono effettivamente applicati e se risultano adeguati alla prassi. Solitamente i controlli dell'esercizio sono effettuati assieme ai responsabili in loco, senza coinvolgere la direzione.

Per quanto concerne la navigazione, interessano soprattutto la completezza e la funzionalità dei dispositivi e delle attrezzature rilevanti per la sicurezza dei battelli.

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

In genere gli strumenti **audit e controllo dell'esercizio vengono combinati**, ad esempio effettuando, a campione, un controllo dell'esercizio durante un audit. I risultati dei controlli dell'esercizio servono da base per gli audit, al fine di valutare l'efficacia dei processi e identificare quelli che presentano un potenziale di miglioramento. In tal modo è possibile esaminare l'intera catena di operazioni di un'impresa, dalla definizione dei processi a livello direttivo fino all'attuazione da parte dei singoli collaboratori e ai loro effetti sullo stato di determinati oggetti.

La direzione dell'impresa dispone così di una valutazione indipendente dei processi e dei loro effetti all'interno dell'impresa.

Le **ispezioni** servono a controllare fattispecie concrete, di regola lo stato di un componente di un impianto, di un veicolo e di un battello sotto il profilo tecnico. Di solito le ispezioni non hanno luogo durante il regolare svolgimento dell'esercizio.


I controlli dell'esercizio e le ispezioni possono essere effettuati con o senza preavviso.

3.3.2 Basi di lavoro

Nell'ambito della sorveglianza l'UFT applica procedure standard ben strutturate secondo il Sistema di gestione della sorveglianza della sicurezza SG-ss, in cui l'impiego di istruzioni e liste di controllo garantisce uno svolgimento uniforme e sistematico di audit e controlli dell'esercizio. In tal modo ogni tema e ogni impresa sono trattati sulla base di linee guida unitarie.

3.3.3 Svolgimento

Lo svolgimento tipico (sopra descritto) di un'attività di sorveglianza, in questo caso un audit, è raffigurato nel grafico seguente:



N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

3.3.4 Accertamenti e valutazioni

Durante le attività di sorveglianza si verifica mediante controlli a campione e in funzione dei rischi se l'organizzazione dell'impresa consente di gestire i rischi e di rispettare gli obblighi legali e se i suoi processi e prodotti sono conformi alle disposizioni.

Per la valutazione si effettua un accertamento oggettivo, per quanto possibile in collaborazione con l'impresa, che in fase conclusiva sarà esaminato sulla base di requisiti legali e normativi, rischi per la sicurezza e obiettivi interni.

3.3.5 Indicazioni e avvertenze

Qualora l'UFT constati un pregiudizio alla sicurezza o il mancato rispetto di norme legali, ordina le misure necessarie al ripristino dello stato conforme alle prescrizioni.

L'UFT emana delle indicazioni se

- l'impresa avvia immediatamente i provvedimenti volti a risolvere le lacune (misure correttive),
- la lacuna non è direttamente rilevante per la sicurezza,
- si tratta di mero potenziale di miglioramento.

L'UFT pronuncia delle avvertenze se

- la valutazione dell'accertamento o la disposizione in merito alla risoluzione della lacuna è contestata,
- la lacuna è direttamente rilevante per la sicurezza o per il sistema,
- ha un interesse motivato a una risoluzione documentata della lacuna,
- sono state ordinate misure immediate in caso di pericolo nel ritardo,
- le indicazioni di precedenti attività di sorveglianza non sono state trattate o lo sono state in maniera insufficiente.

In casi gravi, dopo aver accordato il diritto di essere sentiti, vengono ordinate misure immediate, che possono comprendere anche la chiusura di un impianto o l'arresto dei processi operativi. Le misure immediate possono essere disposte oralmente e per la loro esecuzione è possibile richiedere l'assistenza amministrativa di altre autorità (ad es. la polizia). Immediatamente dopo l'esecuzione della sorveglianza sul posto la decisione viene notificata per iscritto.

Un'avvertenza comprende la descrizione della fattispecie (accertamento), il confronto con rischi e requisiti legali (valutazione) nonché la disposizione, ovvero la richiesta concretamente formulata di risolvere la lacuna in maniera specifica e documentata entro un termine impartito. L'UFT indicherà quali ispezioni sono condotte riguardo all'attuazione dell'avvertenza.

A prescindere dalla rilevanza per la sicurezza, l'UFT concede all'impresa un termine per la risoluzione della lacuna e, di conseguenza, per l'adempimento dell'avvertenza.

La definizione della scadenza non indica che la lacuna è tollerata, o addirittura che si approvi una deroga, e non esonera l'impresa dalla sua responsabilità. Qualora quest'ultima non adempia i propri obblighi entro i termini stabiliti, l'UFT può disporre provvedimenti e, se necessario, farli valere giuridicamente.

Nel caso in cui vengano pronunciate delle indicazioni, l'UFT verifica la situazione in merito durante le successive attività di sorveglianza. Il rispetto dei termini imposti per le avvertenze viene invece controllato regolarmente nel quadro di un apposito processo (cfr. 3.4).

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

3.3.6 Comunicazione in loco

Al termine di un'attività di sorveglianza gli auditori ne comunicano oralmente i risultati, illustrando la loro impressione generale, i principali accertamenti rilevanti per la sicurezza e la loro valutazione, nonché le misure risultanti. Così facendo, gli auditori esprimono le proprie impressioni e formano un parere esterno sull'impresa.

Dopo tale comunicazione orale, l'impresa è responsabile della valutazione e, se necessario, della risoluzione di eventuali lacune. Ciò vale anche se l'UFT non ha ancora effettuato una valutazione o pronunciato delle misure.

Qualora in loco non sia possibile valutare adeguatamente una fattispecie, gli auditori informano l'impresa sui fatti da loro accertati. Al termine dell'attività di sorveglianza svolgono i necessari chiarimenti e ne comunicano i risultati all'impresa.

3.3.7 Rapporto di sorveglianza

Di regola viene redatto un rapporto per ogni attività di sorveglianza, a prescindere dall'esistenza di accertamenti rilevanti per la sicurezza.

Il rapporto di sorveglianza contiene una breve descrizione dei settori e dei processi sorvegliati, un'impressione generale sull'adempimento degli obblighi di sicurezza, le indicazioni e le avvertenze. Nel documento sono riformulati per iscritto i risultati comunicati sul posto oralmente, integrandoli con eventuali risultati di accertamenti effettuati a posteriori.

Il rapporto di sorveglianza è indirizzato, di regola, alla direzione dell'impresa.

I risultati delle attività di sorveglianza rispecchiano sempre una valutazione degli auditori dell'UFT e rappresentano quindi un punto di vista esterno, basato su prove a campione, di attività dell'impresa scelte in funzione dei rischi e rilevanti per la sicurezza.

3.3.8 Ricorsi

Se un'impresa non concorda con l'avvertenza formulata, può richiedere la notifica di una decisione impugnabile, a proprie spese.

L'impresa può impugnare la decisione presso il Tribunale amministrativo federale.

3.3.9 Aspetti inerenti al diritto penale

Non rientra nei compiti della vigilanza nella fase d'esercizio, valutare la rilevanza sotto il profilo penale degli accertamenti effettuati. Gli accertamenti penalmente rilevanti vengono comunicati all'impresa oralmente e per iscritto, mediante il rapporto di sorveglianza; i servizi dell'UFT competenti per gli aspetti penali ne sono informati. Questi servizi chiariscono la rilevanza degli accertamenti sotto il profilo penale, discutono la questione con l'impresa e presentano, se necessario, denuncia penale all'autorità competente.

3.3.10 Ambiti di competenza di altre autorità

Se durante l'attività di sorveglianza l'UFT svolge accertamenti in settori di competenza di altre autorità (ad es. sicurezza sul lavoro, protezione contro gli incendi, impianti elettrici di competenza dell'ESTI), lo comunica all'impresa, senza stabilire avvertenze, e informa la competente autorità, cui spetta stabilire le misure da adottare assieme all'impresa.

3.4 Attività successive

3.4.1 Sorveglianza sull'adempimento delle avvertenze (follow-up)

Se nel quadro dell'attività di sorveglianza l'UFT pronuncia o dispone avvertenze, controlla che i giustificativi richiesti siano inoltrati entro i termini fissati. In caso contrario invia un avvertimento all'impresa.

N. registrazione/dossier: BAV-041.4//634

Se necessario, l'UFT può ordinare l'esecuzione, imporre o fare imporre le avvertenze pronunciate mediante decisione impugnabile. Indipendentemente da ciò, possono essere avviate ulteriori procedure (procedimenti penali, procedure di autorizzazione e di diritto in materia di concessioni).

Di regola l'UFT tratta i pareri pervenuti entro un mese, valutando le prese di posizione e la documentazione inoltrata sulla scorta dei criteri stabiliti nell'avvertenza.

Se l'adempimento di un'avvertenza causa un ingente lavoro per l'impresa, l'UFT può richiedere un rapporto intermedio composto di piani d'azione e rapporti sullo stato di attuazione.

La prova dell'attuazione di un'avvertenza e della sua efficacia nella pratica può essere verificata durante una successiva attività di sorveglianza.

3.4.2 Conoscenze ricavate dall'attività di sorveglianza

Dall'attività di sorveglianza l'UFT può ricavare conoscenze utili anche per lo svolgimento di altri compiti e processi, in particolare per quelli della Sezione Basi scientifiche, ma anche delle sezioni specialistiche o di altre sezioni dell'UFT che dirigono processi (cfr. ciclo regolatore della vigilanza sulla sicurezza, punto 2.3). Pertanto, sia le sezioni interessate sia la Sezione Basi scientifiche ricevono, per conoscenza, copia dei rapporti di vigilanza. Inoltre, alla Sezione Basi scientifiche sono inviate ulteriori informazioni sulle attività di sorveglianza adeguatamente strutturate.

All'interno dell'UFT, la disponibilità delle conoscenze ricavate dall'attività di sorveglianza garantisce l'integrazione di tali dati nei relativi processi e l'aggiornamento delle valutazioni dei rischi e di quelle inerenti agli aspetti operativi e tecnici della sicurezza. Ciò concerne in particolare i certificati e le autorizzazioni di sicurezza nel settore ferroviario.

3.4.3 Informazione della Direzione

La Divisione Sicurezza informa la Direzione con cadenza annuale sui risultati dei lavori in materia di sorveglianza sulla sicurezza, fornendo dati sulle attività condotte e sulle principali conoscenze ricavate.